



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2006, proposto da:
Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo - C.A.M.S.T. a r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Lucio Solazzi, Riccardo Viriglio e Benedetto Solazzi, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via Luigi
Mercantini, 5;

contro

Comune di Rivoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Giovanna Gambino, con domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Eutourist Serv-System Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cotto, con domicilio eletto

presso il suo studio in Torino, via Botero, 17;

per l'annullamento

la determinazione del Dirigente Area Servizi Sociali ed Educativi n. 1774 del 27 dicembre 2005, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore della Eutourist Serv-System S.p.A., a seguito di licitazione privata, del servizio di refezione scolastica con fornitura e distribuzione dei pasti alle scuole materne, elementari, medie e centri estivi, e del solo servizio di fornitura pasti agli asili nido per il periodo 9/11/2006 - 31/8/2010, con ogni consequenziale pronuncia;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 11.03.2006, per l'annullamento della comunicazione prot. 6846 cl. 7/01 del 18 febbraio 2006 del Dirigente Area Servizi Sociali ed Educativi della Città di Rivoli, con il quale è stato dato riscontro negativo alla raccomandata prot. 2564 del 20/01/2006 inviata dalla società ricorrente all'amministrazione comunale affinché la stessa, accertata la violazione delle disposizioni in materia di valutazione delle offerte "anomale", provvedesse in via di autotutela alle verifiche imposte dalla legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Rivoli e di Eutourist Serv-System Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 21.02.2006 la Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo Turismo C.A.M.S.T. Soc. Coop.a r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la determinazione con la quale, il 27.12.2005, il Comune di Rivoli aveva disposto l'aggiudicazione a favore della Eurotourist Serv-System s.p.a., a seguito di licitazione privata, del servizio di refezione scolastica con fornitura e distribuzione dei pasti alle scuole materne elementari medie e centri estivi e del solo servizio di fornitura pasti agli asili nido per il periodo 9.11.2006 – 31.08.2010.

Con il medesimo atto la ricorrente ha anche chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 80/1998.

Avverso l'atto impugnato la ricorrente ha dedotto 1) eccesso di potere, violazione dell'art. 19 commi 3 e 4 d.lgs. n. 358/1992 e dell'art. 25 d.lgs. n. 157/1995, violazione dei principi di lealtà e buona fede; 2) eccesso di potere, violazione di legge e di norme sul procedimento amministrativo, dell'art. 3 l.n. 241/1990 (e relative

riforme), difetto di motivazione.

Nelle date dell'8.03.2006 e del 14.03.2006 si sono costituiti in giudizio la controinteressata Eurotourist Serv-System s.p.a. e il Comune resistente, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso avversario.

In data 11.03.2006 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso la comunicazione prot. N. 6846 cl. 7/01 con la quale il 18.02.2006 il Comune di Rivoli aveva dato riscontro negativo alla sua istanza volta a sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela.

Con ordinanza n. 149/06 del 15.03.2006 il Collegio, ritenendo sia il ricorso che i motivi aggiunti non assistiti da apprezzabili elementi di *fumus boni iuris*, ha rigettato l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica dell'8.02.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la C.A.M.S.T. Soc. Coop. a r.l. ha lamentato l'omessa verifica da parte del Comune di Rivoli dell'anomalia dell'offerta della controinteressata Eurotourist, caratterizzata da una percentuale di ribasso superiore di 1/5 rispetto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, nonché la carenza di qualsiasi motivazione circa tale mancato accertamento.

Le suddette censure non sono fondate e devono essere rigettate.

Come già sottolineato dal Collegio nell'ordinanza di rigetto della sospensiva (e come confermato dal Consiglio di Stato nella

pronuncia che ha respinto l'appello sul cautelare) la lettera di invito (non impugnata dalla ricorrente) fa riferimento all'oggetto della gara come ad un appalto di servizio di ristorazione e, dunque, ad un'ipotesi inclusa tra quelle dell'Allegato II del d.lgs. n. 157/1995, per le quali ex art. 3 c. 2 del d.lgs. cit. risultano applicabili solo alcune disposizioni in tema di appalti di servizi (artt. 8 c. 3, 20 e 21) e non, in particolare, l'art. 25 in tema di anomalia dell'offerta.

Il richiamo della stessa lettera d'invito (doc. n. 3 della ricorrente) al d.lgs. n. 358/1992, per cui “qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione Comunale, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni ai sensi del comma 3 art. 16 d.lgs. n. 358/92 (art. 27 Dir. 93/36/CEE)” o il parallelo riferimento dell'art. 8 del capitolato speciale (cfr. doc. n. 3 dell'Amministrazione) indicano, in verità, null'altro che una mera facoltà a cui l'Amministrazione, nel caso di specie, nell'ambito di un giudizio discrezionale censurabile nella presente sede solo per manifesta illogicità, contraddittorietà e incongruenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 7.09.2001 n. 4676) – non dimostrate dalla società ricorrente - ha ritenuto di non dar luogo.

Da qui l'infondatezza, come detto, delle doglianze dedotte dalla ricorrente in rapporto alla mancata verifica dell'anomalia dell'offerta della controinteressata, sia all'omessa esplicita motivazione di tale scelta nel provvedimento impugnato con il ricorso originario.

Per le medesime ragioni infondati sono anche i motivi aggiunti svolti dalla C.A.M.S.T. avverso la comunicazione del 18.02.2006, con la quale l'Amministrazione Comunale, rispondendo alla missiva della cooperativa del 16.01.2006, ricostruendo il quadro normativo nel quale l'appalto bandito doveva iscriversi, ha riaffermato l'inapplicabilità al caso in questione dell'art. 25 d.lgs. n. 157/1995.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere, dunque, rigettati.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;

compensa le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoj, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)